N.30945 Sent. n. 142/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

Vito TENORE	Presidente rel.
Gabriele VINCIGUERRA	Giudice
Pia MANNI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 30945 del registro di segreteria, nei confronti di:

MILLUNZI Gaetano nato a Scilla (RC) il 6.11.1976, C.F. MLLGTN76S06I537B, e residente in Busto Arsizio (Va), via Baraggioli n. 24

ascoltata, nell'odierna udienza del 18.2.2026 *per relationem*, su consenso delle parti, la relazione del Magistrato designato Pres. Vito Tenore e udito l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale dr.ssa Selene Francesca Lupacchino, nessuno per i convenuti;

viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19, 20 dicembre 1996, n. 639 e 7 gennaio 2026 n.1.

FATTO

1. Con atto di citazione del 2/6.9.2025 la Procura Regionale conveniva innanzi a questa Sezione Millunzi Gaetano, Caporale Maggiore Capo Scelto dell'Esercito all'epoca dei fatti, esponendo quanto segue:

a) che, con nota 7 marzo 2017, la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Verona aveva comunicato di aver esercitato l'azione penale nei confronti di Millunzi Gaetano per il reato di peculato militare aggravato e continuato p. e p. dagli art. 81 c.p. e 47 n. 2 – 215 c.p.m.p., nonché per il reato di malversazione a danno di militari continuata e aggravata p. e p. dagli artt. 81 c.p. e 47 n. 2 – 216 c.p.m.p, commessi nel periodo in cui l'interessato prestava servizio presso il Reggimento supporto tattico e logistico del (HQ) NDRC – ITA di Solbiate Olona (doc. 1 Procura);

b) che, a seguito di approfondimenti istruttori di parte attrice, era emerso che il convenuto in data 13.12.2012 era stato nominato "fiduciario" della palazzina demaniale sita in Solbiate Olona (VA), Via IV Novembre 167, per il periodo 01.07.2012 – 30.06.2013 ed era proseguito per il successivo esercizio 2013/2014, sino alla nomina del nuovo Caporal Maggiore, Giuseppe Nardi (doc.2, all. 3, sub. all. 11, 13 e 14 Procura);

c) che durante tale periodo Millunzi non aveva rispettato quanto indicato nel documento denominato "Istruzione per la gestione e l'uso degli alloggi di servizio", redatta e diramata nel 2005 dallo Stato Maggiore dell'Esercito, in base alla quale al fiduciario competeva la tenuta della regolare contabilità delle entrate e delle uscite della gestione (doc. 5, all. 1), non procedendo alla presentazione del consuntivo 2013/2014, alla presentazione del preventivo 2014/2015, all'aggiornamento della situazione economica e alla tenuta di un conto riservato alla gestione contabile della palazzina;

d) che, a fronte di tale situazione, era stata nominata una Commissione d'Inchiesta amministrativa, affinché ricostruisse in maniera analitica la gestione economico finanziaria della palazzina di Solbiate Olona e verificasse

il livello di correttezza della stessa e che tale Commissione, dopo aver esaminato analiticamente le entrate (derivanti in parte dal Reparto, nel caso di immobili non utilizzati dai miliari, e in parte dai militari condomini, nel caso di immobili dati in concessione agli stessi) e le spese (consistenti nei pagamenti effettuati ai fornitori), era giunta alla conclusione che al termine della gestione Millunzi si sarebbe dovuto verificare un saldo contabile positivo anziché un peggioramento dell'esposizione debitoria (doc. 2, all. 3 Procura);

e) che il Millunzi, dopo essere stato invitato più di una volta a consegnare la documentazione necessaria alla ricostruzione del fatto (doc. 5, all. 5, sub all. 1 Procura) e dopo aver risposto di non aver conservato alcunché (doc. 5 all 5 sub all "richiesta doc contabile EF2013_2014 + risposta fid con fatture"), era risultato destinatario di un procedimento disciplinare avente ad oggetto la sanzione del rimprovero (doc. 4 all. 1 sub all "Millunzi Gaetano cl 1976" pag. 27) e rinviato a giudizio per il reato di peculato militare aggravato e continuato (capo di imputazione A, nn. 1 e 2), nonché per il reato di malversazione aggravata a danno di militari continuata e aggravata (capo di imputazione B, nn. 3 e 4);

f) che, con sentenza n. 10/2018, il Tribunale Militare di Verona aveva condannato Millunzi alla reclusione di tre anni e sei mesi per i predetti reati, oltre che alla pena accessoria della rimozione del grado (doc. 2, all.1), decisione confermata dalla Corte Militare d'Appello con sentenza n. 28/2019 (doc. 2, all. 2) e in Cassazione con sentenza n. 454/2021 (doc. 3, all. 1);

g) che, una volta divenuta definitiva la sentenza, con decreto dirigenziale del 9.06.2021 era stata disposta nei confronti del Millunzi la perdita del grado

in esecuzione della pena militare accessoria della rimozione, ai sensi degli artt. 861 e 866 del Codice dell'Ordinamento Militare (doc. 4, all. 1, file denominato "docMillunziGaetano");

h) che, con riferimento alla gestione degli alloggi militari ex art. artt. 279-285, d.lgs. n.66/2010, ed ex art.339, comma 1, lett. a), del T.U. 90/2010, al fiduciario Millunzi, secondo quanto indicato nel dettaglio all'art. 15 dell'"Istruzione per la gestione e l'uso degli alloggi di servizio" dello Stato Maggiore dell'Esercito edizione 2005 (doc. 5, all. 1), competeva, tra l'altro: - elaborare e far approvare dall'assemblea dei condomini il preventivo annuale delle spese comuni, sia di quelle a carico dei singoli concessionari sia di quelle a carico dell'Amministrazione Militare; - provvedere al pagamento dei fornitori di beni e servizi condominiali; 8 - raccogliere, trattare e conservare la documentazione contabile delle entrate e delle uscite; - redigere e far approvare dall'assemblea dei condomini il consuntivo annuale delle spese comuni; - sottoporre a visione e controllo dei concessionari e dell'Amministrazione le spese sostenute, dimostrandole con idonea e corretta documentazione;

i) che le risultanze penali avevano evidenziato come la responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati contestati (peculato delle somme ricevute dal Reparto per gli immobili sfitti e malversazione delle somme ricevute dai militari condomini per gli immobili dati in concessione agli stessi) risultava provata al di là di ogni ragionevole dubbio" (doc. 2, all. 1, pag. 30): sia che si consideri la movimentazione del denaro entrato nel conto corrente di Millunzi (a seguito dei versamenti effettuati dal Reparto e dai condomini) e di quello uscito nell'immediatezza dallo stesso (per il

pagamento dei fornitori) ben descritto nei capi di imputazione, sia che si consideri la differenza tra il risultato inziale della gestione Millunzi e il risultato finale della stessa ben descritto nella relazione della Commissione di Inchiesta, il risultato non cambiava, in quanto il Millunzi si era appropriato indebitamente di somme di denaro a lui versate dal Reparto (peculato) e dai condomini militari (malversazione);

j) che tali eventi erano potuti accadere in quanto il Millunzi non aveva redatto alcun bilancio preventivo o consuntivo e non aveva teneva un conto corrente dedicato (utilizzando il proprio, cointestato con la convivente);

k) che per calcolare l'ammontare delle somme introitate potevano essere utilizzati due criteri: o si considera la movimentazione del denaro entrato nel conto corrente di Millunzi (a seguito dei versamenti effettuati dal Reparto e dai condomini) e di quello uscito nell'immediatezza dallo stesso (per il pagamento dei fornitori) ben descritto nei capi di imputazione, oppure si considera la differenza tra il risultato inziale della gestione Millunzi e il risultato finale della stessa ben descritto nella relazione della Commissione di Inchiesta;

l) che dalle risultanze della Commissione di inchiesta e dalle risultanze penali indicate sopra risultavano ammanchi pari ad € 31.482,75;

m) che tale condotta aveva dunque prodotto un danno all'immagine quantificabile nel doppio di tale importo, ovvero in € 60.212,72;

n) che a tale danno andava aggiunto un danno da disservizio, consistito nella mancata resa del servizio o in una resa non conforme alle qualità essenziali del servizio stesso e, per l'Esercito, in ulteriori costi per il recupero e ripristino della legalità attraverso un accordo transattivo comportante spese

per € 800,00, accordo che l'Esercito aveva dovuto concludere con Bi Esse Petroli di Sola Vittoria & C. per il mancato pagamento delle fatture (doc. 3, all. 2 Procura);

o) che nessun riscontro era pervenuto all'inoltrato invito a dedurre.

Tutto ciò premesso, la attrice Procura chiedeva la condanna del Millunzi al pagamento a favore del Ministero della Difesa della complessiva somma di € 61.012,72, pari alla somma del danno all'immagine e del danno da disservizio.

2. Il convenuto, ritualmente citato, non compariva, inviando una mail alla Procura, poi trasmessa in Sezione, il 18.2.2026 ore 9.31, segnalando di non avere avvocato e di essere partito "in scooterone" per Milano, rimanendo a piedi.

3. All'udienza dibattimentale del 18.2.2026, udita *per relationem* su consenso delle parti, la relazione del Magistrato designato, prof.Vito Tenore, la Procura sviluppava poi i propri argomenti, mentre nessuno compariva per il convenuto. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Dichiarata preliminarmente la contumacia del convenuto, ritualmente evocato e non comparso, la questione sottoposta al vaglio della Sezione concerne un tema ormai arato sul piano giurisprudenziale, ovvero quello del danno all'immagine arrecato alla p.a. da un suo dipendente per gravi fatti di reato (peculato militare aggravato e continuato p. e p. dagli art. 81 c.p. e 47 n. 2 – 215 c.p.m.p., nonché per il reato di malversazione a danno di militari continuata e aggravata p. e p. dagli artt. 81 c.p. e 47 n. 2 – 216 c.p.m.p.) sunteggiati nella parte in fatto, documentati dalla Procura e accertati con

sentenza passata in giudicato.

2. Va premesso che sussistono i presupposti normativi per la proponibilità della domanda attorea, ovvero una domanda formulata nei termini prescrizionale e una previa condanna dei convenuti in giudicato per un reato contro la p.a. oltre che per reato diverso da quelli contro la p.a. E' dunque certo e acclatato, in sede giudiziaria che amministrativa (v. sopra in fatto), sia il peculato delle somme ricevute dal Reparto per gli immobili sfitti, sia la malversazione delle somme ricevute dai militari condomini per gli immobili dati in concessione agli stessi.

3. In ordine poi alla tipologia di reati posti in essere dal convenuto, essendo uno degli stessi contro la p.a. ed avendo la giurisprudenza chiarito che è azionabile il danno all'immagine per qualsiasi forma di concorso di reati comuni con quelli contro la p.a. qualora il legame tra gli stessi si traduca in una unitaria o continuata azione delittuosa che nel suo insieme arrechi danno alla immagine della p.a. (C.conti Sez. Lombardia n. 21 del 2022; sez.Toscana n.41/2025), il Collegio può non affrontare in questa sede l'annosa questione della azionabilità del danno all'immagine per reati diversi da quelli contro la p.a., ribadendosi comunque, incidentalmente che, in contrasto con indirizzi ostativi in appello (da ultimo C.conti, sez.III app., 27 marzo 2025 n.41 che richiama Sezioni riunite n. 8/2015/QM), la più condivisibile giurisprudenza di questa Corte, ancorchè non univoca, ha più volte correttamente affermato (C.conti, sez.Lombardia, 9 luglio 2025 n.111; id., 1 febbraio 2022 n.22; id., sez.Lombardia 11.10.2021 n.282; id., sez.Lombardia, 21.7.2021 n.233; id., sez.Piemonte, n. 203 del 2021; id., sez. Emilia Romagna n. 152 del 2021; id., sez. Lombardia n. 140/2020; id., sez. Emilia-Romagna, 20.1.2020, n.5; id.,

sez.Liguria, 10.12.2019, n.204; id., sez. Lombardia, 1.12.2016 n.201; id., sez.Lombardia 15.3.2017 n.33; id., sez.Lombardia 12.7.2017 n.113; id., sez.app.Sicilia 13.12.2016 n.200; id., sez.app.Sicilia, 28.11.2016 n.183; id., sez. Sicilia, n.686 del 2017; id., sez. Emilia-Romagna, 16.11.2017 n.225 e id., sez.Emilia, 24.11.2017 n. 229; id., II Sez. centr.app., 23.10.2017 n.745; id., n.735/2017) che sono oggi azionabili pretese per danno all'immagine conseguente a giudicati penali anche per reati diversi da quelli contro la P.A., alla luce del sopravvenuto art.4, lett. *h)* dell'allegato 3 (norme transitorie e abrogazioni) del Codice di Giustizia Contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 entrato in vigore il 7 ottobre 2016), tema, quest'ultimo, lambito anche dalla pronuncia n. 145/2017 della Corte costituzionale.

Tale indirizzo ha inoltre chiarito (da ultimo id., sez.Lombardia, 9 luglio 2025 n.111 e id., 1 febbraio 2022 n.22, id., sez.Liguria, 10.12.2019 n.204) che:

- dopo l'abrogazione dell'art. 7 della legge 27 marzo 200l, n. 97 ad opera del succitato art. 4, co. l, lett. g), dell'allegato 3 del c.g.c., con conseguente venir meno della previgente limitazione della responsabilità per danno all'immagine alle sole ipotesi tassativamente individuate dall'art. 7 della l. n. 97 del 2001, il medesimo art. 4 statuisce, al comma 2, che "*quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice*";

- a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001 ad opera del codice di giustizia contabile, il rinvio operato dall'art. 17, co. 30-*ter,* del d.l. n. 78 del 2009, deve ora ritenersi effettuato all'art. 51, co.7, del medesimo

testo normativo;

- non è dunque più tassativamente richiesta come condizione dell'azione la perpetrazione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., di cui al capo I, titolo II, libro secondo c.p., ma la commissione di un mero delitto a danno della stessa, come indicato dall'art. 51, ossia, oltre a quelli specificamente rubricati contro la PA, tutti gli altri delitti comuni aventi ricadute in suo danno, come nella specie.

A tali indirizzi intende rifarsi la Sezione anche in questo caso, richiamando gli argomenti sviluppati soprattutto da C.conti, sez. Lombardia, 1.12.2016 n.201 e da ultimo ribaditi da id., 11.10.2021 n.282 e id., 21.7.2021 n.233.

Tra l'altro, questa lettura è anche costituzionalmente orientata in punto di ragionevolezza, in quanto, ove si ritesse la giurisdizione contabile sul danno all'immagine patito dalla p.a. limitata alle sole ipotesi di condotte da reato contro la p.a., ciò porrebbe una irragionevole discrasia, costituzionalmente illegittima, con la piena perseguibilità risarcitoria del danno all'immagine patito dalla p.a. innanzi all'a.g.o., che può invece ben vagliare in sede civile, senza i limiti normativi dell'art. 17, co. 30-*ter,* del d.l. n. 78 del 2009, qualsiasi forma di lesione reputazionale subìta dalla p.a., giungendo a condanna degli autori (come statuito da prevalente giurisprudenza: v. Cass., sez.pen., 29.8.2013 n.35729; id., sez.II pen., 13.6.2017 n.29480; id., sez.II, 20.6.2018 n. 41012; mentre secondo Cass., sez.II, 11.12.2020 n.35477 e id., sez.II, 12.3.2014 n. 14605 opererebbero i limiti dell'art.17, co.30-*ter* cit. anche per l'a.g.o.).

Pare evidente che tale macroscopica irragionevolezza, derivante dalla

cabalistica evenienza del giudice attivatosi (officiosamente la Corte dei conti, ma con limiti normativi qui non condivisi; su citazione di parte il giudice civile, ma senza i detti limiti normativi) per perseguire il danno all'immagine della p.a., sia superabile con una interpretazione logico-sistematica tesa a garantire, quale che sia il giudice del danno alla p.a. (in attesa di un auspicabile superamento, ancor più a monte, del c.d. "doppio binario" CdC-ago, ad opera della Consulta e/o delle sezioni unite della Cassazione), un unitario trattamento normativo fondato su una ragionevole ed unitaria interpretazione, costituzionalmente orientata, delle norme, innegabilmente poco chiare, come riconosciuto anche da C.cost. n.191 del 2019 cit.

4. Sussiste anche, nel caso in esame, il giudicato penale di condanna (doc.in atti), oggi ancora indefettibile *ex* art.17, co.30-*ter*, d.l. n.78 cit. per promuovere (irragionevolmente ed in contrasto con il principio di concentrazione processuale) la sola azione per danno all'immagine (C. conti, sez. Piemonte, 28 luglio 2021, n. 228; id., sez.I app., 15 luglio 2021, n. 262; id., sez.Lombardia, 21 aprile 2016, n. 79).

5. Venendo al *quantum*, la Procura per la prima voce di danno all'immagine fa riferimento al criterio del *duplum* della somma di cui il convenuto si è appropriato, acclarata in sede penale e amministrativa, invocando il comma 1-*sexies* dell'art. 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Tuttavia diversi ulteriori elementi da valutare in concreto portano a ritenere eccessiva e dunque inadeguata l'ipotesi quantificatoria di parte attrice: *a)* la gravità dei reati accertati definitivamente in sede penale, ma realizzati in un unico ristretto contesto, da un militare, soggetto comunque esponenziale della legalità e del rispetto delle regole; *b)* la reiterazione delle

condotte illecite sunteggiata nella parte in fatto; *c)* il modesto *clamor fori*, connesso sia alla non provata diffusione mediatica della notizia, sia ad un processo avvenuto in soli contesti militari.

In conclusione, più equa appare la determinazione del danno all'immagine in euro 25.000,00.

Circa il danno da disservizio reclamato, sicuramente riconducibile sul piano causale alla condotta illecita dolosa del convenuto è la posta per il recupero e ripristino della legalità attraverso un accordo transattivo comportante spese per € 800,00, accordo che l'Esercito ha dovuto concludere con Bi Esse Petroli di Sola Vittoria & C. per il mancato pagamento delle fatture (doc. 3, all. 2 Procura).

In conclusione, per tali due voci di danno il convenuto va condannato al pagamento di euro 25.800,00 ad oggi già rivalutati, nei confronti del Ministero della Difesa-Esercito Italiano oltre interessi legali su tale somma dal deposito della sentenza al saldo effettivo, e spese di lite come da dispositivo.

6. La natura dolosa e l'illecito arricchimento nella condotta del convenuto escludono in radice l'applicazione dei benevoli istituti e delle modifiche migliorative introdotte dalla legge 7.1.2026 n.1.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, ogni altra pretesa respinta, condanna **MILLUNZI Gaetano** nato a Scilla (RC) il 6.11.1976, C.F. MLLGTN76S06I537B, e residente in Busto Arsizio (Va), via Baraggioli n. 24, al pagamento di euro 25.800,00 ad oggi già rivalutati nei confronti del

Ministero della Difesa-Esercito Italiano, oltre interessi legali su tale somma dal deposito della sentenza al saldo effettivo, ed oltre spese di lite, liquidate in complessivi euro 125,57 (centoventicinque/57).

Così deciso in Milano il 18.2.2026.

Il Presidente relatore

Vito Tenore

Firmato digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22/09/2026

Il Direttore di Segreteria